

Comune di Sant'Egidio del Monte Albino
PROVINCIA DI SALERNO

Concessione di suolo pubblico della durata di 5 anni, per l'installazione di distributori automatici di acqua alla spina denominati "CASE DELL'ACQUA"
in esecuzione della Delibera Giunta Comunale n. 30 del 29.03.2018

SCHEMA CONTRATTO

L'anno duemiladiciotto, addì _____, del mese di _____, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino in Piazza Martiri di Nassirya, 1, si sono personalmente costituiti:

1) Arch. Vito D'Ambrosio Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. residente, per la funzione, presso la Casa Comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Sant'Egidio del monte Albino, in applicazione dell'art. 107 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, - C.F. 00191250653-;

2) sig. _____, nato il _____ ad _____ residente in _____, C.F.: legale rappresentante/titolare della ditta _____ Partita I.V.A. _____ C.F. _____;

SI PREMETTE:

- che per la concessione dell'intervento indicato in oggetto, per un periodo di anni cinque, con esonero dal pagamento del canone inerente al suolo pubblico, con **Delibera** Giunta Comunale n. 30 del 29.03.2018, si indicavano le possibili aree del territorio comunale su cui ubicare gli impianti di distribuzione e si demandava al Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. di predisporre tutti gli adempimenti successivi necessari per l'attuazione del progetto, fino alla stipula delle convenzioni con le ditte da individuare.
- Che con successiva determina del Dirigente n. _____ del _____ è stato approvato apposito avviso pubblico di manifestazione di interessi per gli operatori economici interessati e si stabiliva di affidare la relativa concessione mediante avviso pubblico con sistema di valutazione delle offerte sotto il profilo quali-quantitativo;
- che in seguito alla suindicata gara il procedimento veniva aggiudicato alla società _____, che a fronte della concessione a titolo gratuito dell'area comunale proponeva la progettazione, realizzazione e gestione di n. 2 impianti per la distribuzione di acqua microfiltrata, refrigerata, sia naturale che gassata, come da offerta allegata;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, ha provveduto a verificare che non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine generale e/o di natura soggettiva, persistendo le condizioni per dar corso alla sottoscrizione del presente contratto;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
- che è stata verificata la regolarità contributiva del concessionario attraverso acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- che l'Impresa ha dichiarato di voler/non voler procedere al subappalto;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente contratto ha ad oggetto e disciplina la concessione da parte del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, come sopra rappresentato, al concessionario Ditta _____, rappresentata da _____, l'esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 2 impianti per la distribuzione di acqua potabile acqua microfiltrata, refrigerata, sia naturale che gassata "CASA DELL'ACQUA", nonché delle opere funzionali e complementari e della inerente gestione, per la **durata di 5 (cinque) anni**, in conformità degli atti di gara.

Le parti si obbligano ad osservare in buona fede e correttezza tutti gli obblighi previsti nel presente contratto di concessione e nella offerta progettuale tecnica-economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Il Concessionario si obbliga a realizzare la "Casa dell'Acqua" sull' area messa a disposizione dal Comune a fronte dell'esonero del pagamento del corrispondente canone per il suolo pubblico , salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni da richiedere presso gli Uffici competenti per la localizzazioni delle strutture e per la loro corretta funzionalità.

La gestione comprende tutti gli obblighi di assistenza e manutenzione previsti dalle leggi in materia. Sono compresi nella concessione tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, i noli, i trasporti e le provviste necessarie per il rispetto delle condizioni stabilite nell'Avviso di manifestazione di interesse e nell'offerta. Il concessionario si obbliga altresì ad eseguire i lavori secondo le regole dell'arte e a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ARTICOLO 2 – DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sottoscritti dalle parti, e vengono ad esso allegati: l'Avviso di manifestazione di interesse regolante la concessione, l' Offerta Economica, Il Progetto per la realizzazione di n. 2 impianti per la distribuzione di acqua potabile trattata, Offerta tecnica, Cauzione definitiva, polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), garanzie indicate negli appositi successivi articoli.

ARTICOLO 3 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in **anni 5 (cinque)** a decorrere dalla data di avvio del servizio.

A seguito di accordo, sottoscritto tra le parti, la durata del contratto potrà essere prorogata o rinnovata per un ulteriore periodo su valutazione positiva del Comune, sussistendone i presupposti ed entro i limiti della normativa che sarà vigente in materia di contratti pubblici alla scadenza del contratto. In ogni caso, ogni modificazione deve essere fatta in forma scritta.

A fronte degli obblighi assunti con il presente contratto di concessione il Comune riconosce alla Ditta, come controprestazione, il diritto di gestire funzionalmente le Case dell'Acqua una volta realizzate e, quindi, il diritto ad incamerare i proventi derivanti dalla gestione funzionale e dallo sfruttamento economico della stessa per la durata della concessione.

Il valore della presente concessione, determinato sulla base di una stima di prelievo medio, ammonta ad un valore complessivo annuo di euro 3.000,00 ed un valore complessivo per 5 anni di euro 15.000,00.

Il Concessionario si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione al Comune sull'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente, se autorizzato ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La violazione della presente clausola comporta la risoluzione di diritto.

ARTICOLO 4 – ESECUZIONE DEI LAVORI E TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE

L'installazione delle "Casa dell'Acqua" e il suo avviamento dovrà essere garantito dall'eventuale programma temporale di realizzazione, stabilito dall'Amministrazione Comunale presentato in sede di offerta ovvero stabilito dall'Amministrazione comunale, salvo diverse indicazioni che dovessero emergere da parte del Comune e comunque entro 180 giorni dall'aggiudicazione o

comunque entro 90 giorni dalla firma del contratto/convenzione, salvo motivata proroga.

Una volta realizzati gli impianti, la ditta dovrà fornire:

a) un certificato di collaudo della struttura e dei relativi impianti

b) la dichiarazione di messa in funzione di ciascun impianto. Il collaudo di ogni singola cassetta/impianto dovrà prevedere anche la verifica di conformità dell'acqua erogata, come da D.Lgs. n. 31/2001 con parere favorevole rilasciato dall'ASL.

L'esito positivo del collaudo determinerà l'avvio dell'erogazione e la data di inizio della Concessione.

Al termine dei lavori il concessionario consegnerà al Comune una dichiarazione del Direttore dei lavori che gli stessi sono conformi al progetto presentato.

Qualora gli impianti presentassero anomalie, difetti di funzionamento ecc., dovranno essere ritirati per le sostituzioni o quanto altro si rendesse necessario a totale cura e spesa della ditta aggiudicataria. In relazione alla gravità delle anomalie accertate, ogni valutazione del Comune in ordine alla risoluzione del contratto di concessione.

L'aggiudicatario, in accordo con l'Amministrazione comunale, dovrà redigere un cronoprogramma di collocazione delle strutture e di attivazione del servizio, redatto nel rispetto della tempistica sopra indicata.

Il Comune si riserva inoltre l'insindacabile diritto di scelta della definitiva posizione all'interno del perimetro delle aree indicate nella procedura di gara, e quindi per la esatta individuazione del punto di posa in opera dei manufatti.

Il gestore si farà carico dell'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta comunque denominati, necessari per l'installazione e di tutti gli oneri previsti nell'Avviso Pubblico. Nonché provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura per tutto il periodo di durata della concessione

ARTICOLO 5 – CONTROLLI DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA DELL'ENTE GESTORE

L'acqua utilizzata dall'impianto di distribuzione sarà quella dell'acquedotto pubblico e i controlli eseguiti saranno quelli che l'ASL effettua sulla rete dell'acquedotto pubblico secondo le norme vigenti. In caso in cui l'acqua dell'acquedotto a monte dell'impianto non risulti conforme a seguito di analisi effettuate dall'ASL il Comune emetterà un'ordinanza a seguito della quale il concessionario dovrà sospendere la distribuzione dell'acqua e dovrà comunque procedere agli interventi di manutenzione dell'impianto fino alla revoca dell'ordinanza, a seguito degli esiti favorevoli delle analisi comunicati dall'ASL, senza nulla pretendere dal Comune o dall'ente gestore del servizio idrico integrato.

I risultati delle analisi dovranno essere affissi ai distributori, in apposita bacheca, e fornite in copia all'Amministrazione Comunale. Le analisi chimico-fisiche dell'acqua dovranno effettuarsi periodicamente (periodo non superiore a sei mesi) o su espressa richiesta dell'Amministrazione.

ARTICOLO 6 – PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI

Le case dell'acqua, le opere di fondazione ed accessorie ad eccezione del terreno su cui giacciono i manufatti dati in concessione sono e rimarranno di proprietà del Concessionario.

Alla scadenza della concessione gli impianti e le opere realizzate dal concessionario nel periodo contrattuale, dovranno essere totalmente rimosse dal Concessionario provvedendo a sue spese al ripristino dei luoghi.

ARTICOLO 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario tutti gli obblighi descritti all'art. 7 dell'Avviso di manifestazione di interesse, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e che mediante la sottoscrizione della presente scrittura, il concessionario dichiara di accettare integralmente.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E REGOLARITÀ DEI RAPPORTI DI

LAVORO

- Nell'esecuzione dei lavori, delle forniture e del servizio che formano oggetto della presente concessione, il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori e il servizio.
- Inoltre il Concessionario si obbliga ad applicare e a far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere e delle forniture e nello svolgimento del servizio il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.
- Il Concessionario infine deve osservare e far osservare la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro; il mancato versamento dei contributi e delle competenze sopradette costituisce inadempienza contrattuale nei confronti dell'Amministrazione ed è soggetto alle sanzioni di legge.
- Il concessionario dovrà garantire per i lavoratori che intervengono, durante le fasi lavorative e durante le fasi di gestione dell'impianto, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, di cui al D.lgs 81/2008 e alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dallo stesso decreto legislativo per la presente concessione.

ARTICOLO 9 – GESTIONE DELLE CASE DELL'ACQUA

1. Il concessionario si obbliga a gestire la Casa dell'Acqua con l'osservanza di tutte le norme in materia e secondo quanto stabilito in sede di gara.
2. La gestione della struttura include la possibilità di poter inserire, sulla struttura della "Casa dell'Acqua", immagini e messaggi pubblicitari, entro il limite massimo del 30 per cento della superficie di ogni facciata del manufatto previo assenso del Comune.
3. Nell'ambito della possibilità di cui al punto che precede, il Comune può riservarsi la possibilità di utilizzare per proprie iniziative eventuali dispositivi, propri o messi a disposizione dall'operatore, per messaggistica o campagne di diffusione informativa a carattere pubblico e istituzionale.

ARTICOLO 10 – DOVERI ESERCITATI DAL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs 31/2001 il Comune ha l'autorità per imporre al gestore la temporanea sospensione del servizio, senza che esso abbia a pretendere alcun risarcimento per mancato introito e per qualsiasi altro motivo, qualora la fornitura di acqua destinata al consumo umano rappresenti un potenziale rischio per la salute;
2. Il concessionario a seguito di tale comunicazione si attiverà immediatamente al fine di preservare la salute dei cittadini;
3. Il concessionario riprenderà il servizio solo a seguito di comunicazione scritta da parte dell'ASL competente.

ARTICOLO 11 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Sono concesse sospensioni temporanee al servizio nel caso in cui si verificano le seguenti circostanze:
 - a) si stiano eseguendo gli interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione dell'impianto, in tal caso il servizio riprenderà non appena saranno ultimate tali lavorazioni;
 - b) su iniziativa del concessionario, previo avviso al concedente, in caso di inverni particolarmente rigidi che potrebbero dare origine a danni al manufatto, senza che lo stesso abbia a pretendere alcun rimborso;
 - c) nei casi descritti nel presente contratto;
 - d) quando il concessionario riscontra, nell'ambito dei controlli obbligatori da effettuare sulla

qualità dell'acqua erogata, valori non conformi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, previa avviso di sospensione temporaneo del servizio.

ARTICOLO 12 – TARIFFA ALL'UTENZA

1. La tariffa massima per litro che il concessionario si impegna ad applicare all'utenza è quella offerta in sede di gara e cioè:

- _____ (_____) centesimo di euro X litro di acqua naturale, gasata, depurata microfiltrata e refrigerata.

2. Il Concessionario non potrà effettuare modifiche sui prezzi di vendita al pubblico nei primi 12 mesi di gestione salvo diverso maggiore periodo stabilito in sede di offerta.

3. Il concessionario trascorsi i primi 12 mesi (termine di invariabilità del prezzo), può effettuare degli adeguamenti sul prezzo iniziale applicato in funzione delle variazioni percentuali riscontrate sulle diverse componenti del prodotto erogato quali a titolo semplificato acqua, energia elettrica, bombole CO₂, costo manodopera, carburanti previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

4. Sarà cura del Concessionario promuovere apposita istanza di adeguamento del prezzo.

5. L'adeguamento è comunque soggetto ad approvazione unilaterale con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

6. Il costo del servizio per ogni litro di acqua erogata dovrà essere pubblicizzato mediante affissione in adiacenza del distributore di apposito avviso.

7. La tariffa potrà essere corrisposta mediante sistemi di pagamento a monete e con tessere magnetiche. In tale ultimo caso nello spazio espositivo sulla parete della casa dell'acqua dovrà essere indicato al cittadino come entrare in possesso della tessera magnetica. In nessun caso il concessionario potrà richiedere pagamenti al Comune.

ARTICOLO 13 - PENALITÀ

Qualora vengano accertate a carico del Concessionario violazioni agli obblighi assunti, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per eventuali giustificazioni. Se il Concessionario, entro il termine stabilito, non rimuove gli inconvenienti contestatigli o non fornisce giustificazioni ritenute valide da parte del Comune, viene assoggettato al pagamento di una somma pari ai danni eventualmente arrecati e di una penale variabile da € 50,00 (euro cinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00) secondo la gravità dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Qual'ora il concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all'art.4 punto 18 del presente bando, viene applicata una penale di €. 200,00, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'amministrazione comunale a causa del disservizio. In caso di mancato svolgimento periodico delle analisi dell'acqua erogata viene applicata una penale di €. 300,00.

Il pagamento deve essere attuato entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti;

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovranno sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Impresa nell'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 14 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri, in tutto o in parte, né direttamente né indirettamente, l'esecuzione di quanto previsto dal presente avviso senza l'espressa autorizzazione del Comune. Se questo si verificherà il Comune avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'aggiudicatario, salvo ogni diritto di contestare allo stesso aggiudicatario ogni maggiore danno dipendente da tale azione.

ARTICOLO 15 – ALTRI OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'aggiudicatario dovrà assumere direttamente ogni rischio derivante dallo svolgimento dell'attività, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi tipo di responsabilità penale, amministrativa, ambientale e civile derivante dallo svolgimento dell'attività, mediante sottoscrizione, presso una compagnia di primaria importanza (gradita all'amministrazione comunale) di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a carico del concessionario stesso stabiliti nel presente avviso. Il contratto assicurativo dovrà prevedere la Responsabilità civile verso terzi con massimale minimo di € 2.000.000,00 - La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia:

- danni cagionati a persone e/o cose conseguenti ad erogazione di acqua alterata;
- danni cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danneggiamento a cose) da difetto dell'impianto installato;
- danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose del concessionario o da lui detenute;
- inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto del Concessionario;
- responsabilità civile conduzione ed uso degli impianti di erogazione acqua microfiltrata;
- danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dall'eventuale risoluzione del contratto il concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Nocera Inf. (SA). L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque il Concessionario dall'obbligo di proseguire il servizio.

Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.

ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto anche a titolo di risarcimento danni e senza che il Concessionario possa vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause:

1. Fallimento del Concessionario ovvero inizio di una procedura concorsuale a suo carico.
2. Mancata realizzazione delle opere e degli impianti entro i termini stabiliti nell'offerta tecnica dalla sottoscrizione della convenzione.
3. Mancata produzione delle polizze assicurative richieste nel presente bando.
4. Violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili e degli impianti.
5. Abituale deficienza e negligenza nell'espletamento degli obblighi oggetto della convenzione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano la fruibilità delle strutture, il decoro e la sicurezza dei luoghi.
6. Gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08, debitamente accertate e notificate, relativamente ai lavori di realizzazione e di manutenzione delle opere.
7. Eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria.
8. Messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del Concessionario.
9. Cessione della convenzione stipulato con l'Amministrazione Comunale per quanto in argomento pena l'immediato incameramento della cauzione definitiva fatto salvo l'eventuale risarcimento dei

danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale.

10. Mancato rispetto di quanto specificato nell'avviso pubblico.

11. In ogni altro caso previsto dalla legge.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

La concessione per l'installazione dei manufatti su suolo pubblico può altresì essere revocata per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al Concessionario un indennizzo secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 18 – REVOCA E DECADENZA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il Comune ha facoltà di procedere alla revoca della concessione ai sensi della L.241/90 e successive modificazioni.

La decadenza del contratto con conseguente estinzione del diritto di occupazione avverrà, previa diffida, con provvedimento del Dirigente Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP., qualora:

- a) siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della documentazione approvata;
- b) la struttura non sia mantenuta per tutta la durata della concessione in perfetto stato di decoro, pulizia e manutenzione;
- e) siano accertate, da parte dell'ASL o da altri organi o enti di controllo, gravi violazioni (escluse cause ordinarie) alle norme di igiene dell'alimentazione;
- d) non vengano presentate le richieste per l'inizio dell'attività e non vengano installati gli impianti entro i termini di cui sopra;
- e) non vengano rispettati gli obblighi contrattuali e gli impegni inerenti il prezzo di vendita.

ARTICOLO 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO

L'impresa elegge domicilio per tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione inerente il presente contratto di concessione in

_____ .

ARTICOLO 20 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto viene stipulato tramite scrittura privata e verrà registrato solo in caso d'uso.

Le spese e tasse tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, Imposta di bollo, l'eventuale imposta di registrazione, diritti di segreteria, ad esclusione dell'I.V.A., vengono poste a carico del Concessionario.

Sarà in ogni caso a carico del Concessionario ogni tassa presente o futura che disposizioni di legge inderogabili non pongano espressamente a carico del Comune.

ARTICOLO 21 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196

Il concedente informa il concessionario che ai sensi dell'articolo 10, della L. 31/12/1996, n. 675, e succ. modif., tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia;

Il concedente informa, altresì, che in data _____ con deliberazione della Giunta Comunale n. ____, è stato adottato, ai sensi del DPR 62/2013, il codice di comportamento di

questo Comune il cui stralcio si consegna all'impresa, la quale è obbligata al rispetto delle norme cui la ditta soggiace, incorrendo in tutte le sanzioni in caso di inosservanza.

Letto, Confermato e sottoscritto

Per il Concessionario
(Il legale rappresentante)

.....

Per il Comune Concedente
(Il Dirigente)

.....